



DECRETO RILANCIO

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Il DL 34/2020 del 19 maggio noto come Decreto Rilancio, ha introdotto e novellato importanti aspetti in materia di lavoro.

Escludendo in questa sede le modifiche in materia d'integrazione salariale, per i quali verrà predisposta apposita circolare d'aggiornamento, si riepilogano alcuni temi salienti:

- **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA**

in tema di sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi INAIL disposta dal Governo, a favore delle imprese, con una pluralità di provvedimenti susseguirsi nel tempo.

Il DL 34/2020 posticipa la ripresa dei versamenti in precedenza sospesi individuando, ai predetti fini, per tutti i settori e i soggetti interessati, la nuova data del 16 settembre 2020 quale termine che si sostituisce a quelli precedentemente fissati al 31 maggio (di fatto 1 giugno visto che il 31 cadeva in domenica) e 30 giugno. I versamenti degli importi dovuti potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro la predetta data o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

- **PROLUNGAMENTO DIVIETO LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (INDIVIDUALI E COLLETTIVI)**

È stato prorogato fino al 16 agosto 2020 il divieto di intraprendere o proseguire le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia individuale che collettivo. Il precedente divieto, previsto dal decreto cura Italia, si esauriva al 16 maggio 2020, ma il decreto rilancio lo ha prolungato di ulteriori tre mesi. Per contro sarà sempre possibile procedere alla risoluzione dei seguenti rapporti di lavoro: durante il periodo di prova, alla naturale scadenza di contratti a termine, per supero del periodo di comporto, per motivi disciplinari, per mancata qualificazione al termine dell'iter di apprendistato oppure quei licenziamenti rivolti a personale con qualifica di dirigente o lavoratori a chiamata senza obbligo di risposta.

- **CONTRATTI A TERMINE ACAUSALI**

Si introduce la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al termine massimo del 30 agosto 2020, quei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 in assenza delle motivazioni (causali). Quella del 30 agosto deve intendersi come il termine massimo utile di proroga acausale o di scadenza del termine apposto nel caso di rinnovo (riassunzione).



- **DIRITTO AL LAVORO AGILE**

L'articolo 90 prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a prestare l'attività lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 luglio 2020), anche in assenza dell'accordo individuale. Il diritto al lavoro agile è riconosciuto, ai suddetti lavoratori, solo se nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o non lavoratore.

- **ESTENSIONE CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO E NON**

Si eleva a 30 giorni la durata del congedo retribuito (indennità INPS del 50%) per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso non si applica alcun limite di età), specificando che tale beneficio può essere utilizzato fino al 31 luglio 2020. Si prevede inoltre che, in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli minori di 16 anni (non più da 12 a 16 anni), per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza alcuna indennità. Il diritto è riconosciuto ai suddetti lavoratori, previa richiesta da inoltrare alla sede INPS con modalità telematica, solo se nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio: NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o non lavoratore.

- **INCREMENTO PERMESSI L.104 PER LE MENSILITA' DI MAGGIO E GIUGNO 2020**

il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3) è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020. Analogamente a quanto avvenuto nei mesi di marzo e aprile 2020, i lavoratori possono godere complessivamente, anche tra maggio e giugno 2020, di 18 giorni di permesso retribuito di cui alla Legge n. 104/1992.

Questo documento è disponibile sul sito
www.studioscl.it.

Come di consueto, SCL è a vostra disposizione per
qualsiasi approfondimento in materia.